

Angelina Cirillo

**Controllo politico e strumenti giuridici: il Collaterale del 1729  
e il caso-Sanfelice (trascrizione della *Consulta*)**

*Political control and legal instruments: the Collateral of 1729 and the Sanfelice case  
(transcript of the Consulta)*

ABSTRACT: The Consultation of the Collateral of the Kingdom of Naples dated April 10 1729, transcribed here for the first time, summarizes the contrast between jurisdictions in the context of the affair relating to the publication of a work by the Jesuit Giuseppe Sanfelice, the *Reflections*, a critique of the *Istoria* of Pietro Giannone: from examination of this document deduces the reasons for the contemporary legal and political choices of the Collateral Council.

KEYWORDS: Giuseppe Sanfelice, Collateral Council, *pragmaticae de impressione librorum*.

SOMMARIO: 1. Le *Riflessioni* del Sanfelice: l'interesse di Vienna e poi la condanna - 2. Critiche ai diritti sovrani e diversità (politiche) di reazioni giuridiche - 3. La *Consulta* e la relativa documentazione allegata.

### 1. *Le Riflessioni del Sanfelice: l'interesse di Vienna e poi la condanna*

Nell'anno 1728, «con Licenza de' Superiori», Eusebio Filopatru pubblicava in Roma un'opera ripartita in due tomi dal titolo *Riflessioni morali, e teologiche sopra l'Istoria civile del Regno di Napoli. Esposte al Pubblico in più lettere familiari di due Amici*<sup>1</sup>. In realtà, l'autore dello scritto che avrebbe sollecitato l'interesse della Corte viennese, la reazione del Collaterale, l'attenzione della censura<sup>2</sup>, era il padre gesuita Giuseppe Sanfelice officiante a Napoli, che non solo s'era mascherato con uno pseudonimo ma aveva anche indicato Colonia come luogo dell'edizione<sup>3</sup>. L'uscita dell'opera, i cui costi sembrerebbero essere stati sostenuti dal cardinale Ludovico Pico dei duchi di Mirandola e Concordia<sup>4</sup>, fu il risultato della costante tenacia del sacerdote che, già nel 1725, aveva richiesto ma non ottenuto l'autorizzazione della Corte romana a pubblicarla. Tale decisione dell'autorità ecclesiastica, molto probabilmente, era stata determinata dall'oculata considerazione che l'opera sarebbe stata facilmente esposta ai biasimi e alle critiche, con risentimento più che legittimo, dell'avvocato Pietro Giannone, autore già celebre del lavoro oggetto di attacco da parte del gesuita<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> L'opera, sul frontespizio, appare pubblicata «in Colonia» e tace il nome dell'editore.

<sup>2</sup> Sulla censura dell'epoca sono utili v. A. M. Rao (cur.), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli 1998; S. Landi, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna 2000; Id., *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Bologna 2011; L. Braidà, *Censure et circulation du livre en Italie au XVIIIe siècle*, in «Journal of Modern European History», III (2005) 1, pp. 81-98; P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna 2007; E. Tortarolo (cur.), *La censura nel secolo dei Lumi. Una visione internazionale*, Torino 2011; V. Frajese, *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma-Bari 2014.

<sup>3</sup> Giuseppe Sanfelice nacque a Napoli il 9 ottobre 1662, da Camillo e Ippolita Gambardella (seppure, come si legge presso i biografati, si sarebbe detto figlio illegittimo del cavaliere Alfonso, lo zio paterno), e morì a Roma il 1737; su di lui si v., con la modesta letteratura esistente, la relativa voce enciclopedica nel volume XC del *Dizionario biografico degli Italiani*: E. Novi Chiavarria, *Sanfelice, Giuseppe*, Roma 2017. Sulla vicenda politico-editoriale del Sanfelice v. anche S. Bertelli, *Giannoniana. Autografi, manoscritti e documenti della fortuna di Pietro Giannone*, Milano-Napoli 1968, pp. IX-XI, 10-12, 49-55; R. Ajello (cur.), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, Napoli 1980, vol. I pp. 213-215, 217, 219, 298, 315, 322, 337, 346, 353; vol. II pp. 568-569, 773-774, 829; nonché i cenni in E. Chiosi, *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli 1992, p. 151; D. Luongo, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argentino*, Napoli 2001, pp. 616-620.

<sup>4</sup> V. P. Giannone (S. Bertelli, cur.), *Vita scritta da lui medesimo*, Milano 1960, p. 150.

<sup>5</sup> Anche su Giannone è utile v. la voce nel volume LIV del *Dizionario biografico degli Italiani*:

Le *Riflessioni*, strutturate come un incalzante dialogo, erano presentate in forma di scambio epistolare tra due ipotetici amici, Campano e Vestino, ognuno argomentante le proprie opinioni e credenze. Complessivamente le lettere che i due interlocutori si scambiano sono trentadue<sup>6</sup>: le prime diciannove compongono il primo tomo, le restanti tredici il secondo, a cui seguono altre tre lettere, il cui mittente, appunto Eusebio, indirizza a Giannone con l'intento di allontanarne l'interesse dalla filosofia epicurea<sup>7</sup>. Il gesuita chiude l'opera con una serie di 'proposizioni' estrapolate dall'*Istoria civile del Regno di Napoli* e ritenute da censurare; esse appaiono organizzate in sette *species*, secondo un ordine sistematico<sup>8</sup>.

Il lavoro, come sottolineato dall'autore, doveva essere un'analisi meramente descrittiva della materia ecclesiastica trattata nell'*Istoria civile*: «non intendo di mostrar falso ciò, che si dice; intendo sì bene di mettere in buona luce, quanto si dice, e renderlo a chiunque legge così chiaro, che comprenda, senza lasciarsi luogo a verun dubio»<sup>9</sup>; invece, in diversi luoghi traspare una chiara e decisa condanna delle affermazioni contenute nell'opera esaminata: per esempio, «s'infamano in modi sì atroci tutti gl'Ordini Religiosi, i più Sacrosanti Tribunali, che siano nella Chiesa»<sup>10</sup>, e ancora «l'Autore della Storia Civile, ed i suoi Partigiani pretendono, che il pregio della medesima sia il difendere i diritti de' Principi contro l'intraprese degl'Ecclesiastici: Noi abbiamo fatto vedere, quanto questo sia falso: E come lo Storico per tirar in alto affai quei diritti, li fonda sull'aria»<sup>11</sup>. In verità, sin dalle prime pagine il ruolo *super partes* di Eusebio Filopatrou viene smentito dalle parole di monito rivolte ai lettori: «come al primo guardar la Storia Civile, sembrerà, che lo scopo, ove tutta rimira da capo a fine, sia summuovere da primi fondamenti, in cui fu posta, la mole Santissima

A. Merlotti, *Giannone, Pietro*, Roma 2000.

<sup>6</sup> La lettera XXXII, scritta da Vestino a Campano, è stata aggiunta successivamente: «Vi scrissi, mesi sono, che non vi farei più motto sulla Storia Civile: Ma pure un nuovo accidente m'obbliga ora a ripigliar la penna, per avvisarvi di cosa, che la riguarda», t. II, p. 343 (il caso richiamato era: un anonimo aveva mandato in stampa la loro precedente corrispondenza, e un 'amico' consigliava di opporsi alla pubblicazione).

<sup>7</sup> Va detto come ogni lettera, contraddistinta col numero ordinale, presenti una sorta di 'rubrica' indicante l'oggetto.

<sup>8</sup> E. Filopatrou, *Riflessioni*, cit., t. II, pp. I-XIX: Proposizioni Empie; Proposizioni Eretiche, ò che sentono di Eresia; Proposizioni Temerarie; Proposizioni Scandalose; Proposizioni Offensive delle Orecchie Pie; Proposizioni Sediziose; Proposizioni Ingiuriose al chiaro onore altrui, e alla dignità ancora de' primi Principi dell'Europa.

<sup>9</sup> Ivi, t. I, p. VI.

<sup>10</sup> Ivi, t. II, pp. 346-347.

<sup>11</sup> *Ibid.*

dell'Ecclesiastica autorità»<sup>12</sup>, «qui leva in alto nelle forme, che leggete, la fabbrica delle sue Regalie: ma ivi pose fondamenti, che per fede mia, non la reggono»<sup>13</sup>.

La scelta di criticare un'opera di così grande spessore politico-letterario come quella dello storico dauno, di cui il Sanfelice affermava «difficile est satyram non scribere: Nempè, si natura negat, facit indignatio versus»<sup>14</sup>, inevitabilmente determina nello studioso la curiosità di conoscere le ragioni di tale opzione. Invero, la fatica del gesuita, proprio perché dovette forse essere un'iniziativa assunta senza l'autorizzazione del proprio superiore – l'autore dovette penare ben tre anni prima di riuscire a pubblicare –, non è da escludere che potesse anche essere stata progettata come riscatto personale, magari un peccato di vanagloria (forse persino motivante l'insolito formato dei due tomi in-quarto).

Le *Riflessioni*, quale che sia stata la motivazione che avesse determinato nel Sanfelice la decisione di scrivere, ebbero una repentina diffusione: dapprima a Roma, ove andarono in stampa e riscosero un discreto consenso; successivamente a Napoli, e non solo (si ha notizia che echi di esse giungessero persino alla corte di Vienna<sup>15</sup>).

Insomma, la circolazione dell'opera suscitò un grande clamore, tanto che il potere pubblico fu indotto a dedicarvi una particolare attenzione, come appunto testimoniano le coeve fonti ufficiali napoletane. Se ne effettuò una vivace trattazione, per esempio, in diverse sedute del Consiglio Collaterale, come ancora risulta dai relativi verbali, quei *Notamenti* spesso presenti all'attenzione della ricerca, e specificamente se ne parla nei documenti del 28 e 30 marzo, del 4 e 7 aprile, dell'8 giugno dell'anno 1729, nonché nel verbale del 10 febbraio del 1730, e ancora in quello del 18 maggio del 1733<sup>16</sup>.

In argomento, poi, una fonte d'estremo interesse che come peculiare caratteristica documentale offre allo studioso una visione d'insieme delle vicende riferite è una *Consulta* del Consiglio Collaterale intitolata *Una sobre la prohibicion*

---

<sup>12</sup> Ivi, t. I, p. VIII.

<sup>13</sup> Ivi, t. II, p. 22.

<sup>14</sup> Ivi, t. I, p. XIII.

<sup>15</sup> V. P. Giannone, *Vita*, cit., p. 153.

<sup>16</sup> Cfr. Archivio di Stato di Napoli (= ASN), Consiglio Collaterale, *Notamenti* (= *Coll. Not.*), rispettivamente vol. 142, f. 435 / tomo IX, f. 435; vol. 142, f. 448 / tomo IX, f. 448; vol. 142, ff. 479-495 / tomo IX, ff. 479-495; vol. 142, ff. 518-522 / tomo IX, ff. 518-522; vol. 142, ff. 741-743 / tomo IX, ff. 741-743; vol. 143, ff. 189-190 / tomo XI, ff. 189-190; vol. 148 ff. 326-327 / tomo XVII, ff. 326-327 (i volumi dei *Notamenti* del Collaterale sono qui dapprima contrassegnati con la numerazione archivistica, di seguito con quella attribuita da Fraggianni nei tomi da lui redatti; seguono poi i vari fogli).

del libro del Padre San Felice gesuita intitolato *Reflessioni Morali e Theologiche sopra l'Istoria Civile del Reyno de Napoles*<sup>17</sup>. Il documento, datato al 10 aprile 1729 e inviato all'imperatore Carlo VI, fu sottoscritto da Aloys Thomas Raimund von Harrach, viceré dal 9 dicembre 1728 al 12 giugno 1733 (dopo appena cinque mesi di governo di Joaquín Fernández de Portocarrero, marchese di Almenara) e dai consiglieri Don Tommaso Mazzaccara, Don Adriano Lanzina, Don Domenico Castelli e dal Segretario del Regno Niccolò Fraggianni<sup>18</sup>. E davvero questa consulta, stesa «dal folio 1 sine f. a 20»<sup>19</sup> come annotato a margine del titolo – e, a quanto consta, mai trascritta e pubblicata, dunque assente, nel dettaglio della sua complicata grafia, nelle ricerche storiografiche moderne –, appare di un rilievo assai singolare per il contenuto informativo; essa, non solo rende disponibile al lettore un puntuale *excursus* cronologico delle coeve polemiche di stampo politico, ma sollecita, al contempo, serie riflessioni sulle scelte di natura giuridica tenute allora dagli organi di governo, legate appunto al momento in cui le *Riflessioni* del Sanfelice erano apparse a stampa.

L'accesa discussione negli ambienti culturali e politici suscitata dalla diffusione dello scritto del gesuita arrivò, come cennato, sino a Vienna. Ed è giusto qui, nella città austriaca, che l'animata vicenda ebbe una svolta radicale e decisiva grazie al tempestivo intervento dell'imperatore, non appena egli fu informato dell'accaduto. Testimonianza di tale partecipazione sovrana sembra essere la dichiarazione del viceré d'Harrach effettuata in seno alla seduta del Consiglio Collaterale del lunedì 4 aprile 1729, così verbalizzata dal Segretario del Regno Fraggianni: «che da Vienna avea avuto impulsi per lo esame di questo libro, il quale era ivi sembrato assai scandaloso»<sup>20</sup>.

L'audace polemica dell'autore delle *Riflessioni* sulla natura e sulla titolarità dei diritti sovrani e della reale giurisdizione rendeva lo scritto incontrovertibilmente qualificabile, agli occhi degli uomini di cultura, come ingiurioso, e tanto è sufficiente per comprendere il perentorio ordine impartito al viceré di

<sup>17</sup> Cfr., con numerazione a matita attribuita dal moderno archivista, ASN, Consiglio Collaterale, *Consulte originali* (= *Coll. Cons. orig.*), vol. 9, cons. 1, cc. 1r-20v. Il titolo della consulta è quello riportato nell'elenco rubricato «Consultas, que schizieron para Su Magestad, que empiezar desde 10 de Abril de 1729 hasta 15 de Noviembre, 1730» (le pagine della consulta sono qui solitamente indicate con la numerazione originale a inchiostro).

<sup>18</sup> Su quest'ultimo, utilmente ricorrente nelle tracce manoscritte dell'epoca, si v. F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, I-II, Napoli 1996; altra letteratura ora in A. Cirillo, *Due consulte 'gemelle' del vicereame austriaco: conflitti istituzionali partenopei e irenismo imperiale*, in «Historia et ius», XIX (2021), p. 2 nt. 3.

<sup>19</sup> V. *supra* nt. 17.

<sup>20</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 493 / tomo IX, f. 493.

Napoli, il conte d'Harrach, affinché rendesse ragguagli sul caso-Sanfelice. È probabile che Carlo, sul piano strettamente formale, dovette chiedere una relazione dettagliata sulla diffusione editoriale (e sul successo, certamente non modesto) dell'opera, con l'ipotizzabile intento di voler individuare un eventuale comportamento 'distratto' – qualcosa di simile a ciò che il nostro diritto positivo definisce *culpa in vigilando* – da parte di coloro, appellati dal Giannone «sonnacchiosi»<sup>21</sup>, sui quali incombeva l'obbligo di tutelare il rispetto di quelle prescrizioni previste dalle prammatiche *de impressione librorum*, che allora normavano la stampa e la divulgazione dei libri<sup>22</sup>.

Il viceré viennese, ottemperando alla disposizione superiore, investì della questione l'anziano giurista Gaetano Argento, delegato della reale giurisdizione e dal 1714 Presidente del Sacro Regio Consiglio, affinché conducesse le necessarie indagini; la comunicazione dell'incarico assegnato al delegato avvenne con un biglietto vergato dal Segretario di Stato e Guerra, Juan Thomas de Peralta, datato 16 marzo 1729<sup>23</sup>. Di seguito, e per le stesse vie, dopo una manciata di giorni (il 26 di marzo), Argento fu invitato a esporre i risultati ottenuti dall'inchiesta svolta sulla *querelle* nell'adunanza ordinaria del Consiglio Collaterale, calendarizzata al 28 marzo alla presenza del viceré<sup>24</sup>; una partecipazione, quest'ultima, evidentemente imprescindibile, se è vero quanto si legge nel verbale poi redatto dal segretario Fraggianni appunto nella data stabilita: «venne il signor Presidente per proporre la dipendenza sopra il libro del padre Sanfelice [...] ma avendo verso tardi fattoci sentire Sua Eccellenza che non potea questa mattina intervenire, il signor Presidente se ne andò alle undici quando venne questa imbasciata»<sup>25</sup>. Naturalmente, non si mancò di tornare a parlare delle *Riflessioni*, e di quanto in precedenza già stabilito, tanto che nella seduta del Consiglio Collaterale del successivo mercoledì 30 marzo fu verbalizzato che da lì a poco, dopo l'esposizione dell'Argento, si sarebbe finalmente proceduto a esaminare in dettaglio il 'caso', «e si appuntò che per lunedì 4 dell'entrante venisse il signor Presidente [...] a proporre il libro del padre Sanfelice»<sup>26</sup>.

Nel corso dell'adunanza del 4 aprile, il delegato del viceré diede conto dell'esito delle indagini espletate. La relazione iniziò col sottolineare come le *Riflessioni* rappresentassero sia, e soprattutto, un attacco personale a Pietro

<sup>21</sup> P. Giannone, *Vita*, cit., p. 153.

<sup>22</sup> V. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, Napoli 1805, VI, tit. CXXIV. *De impressione librorum*, pp. 169-187. Il titolo *de impressione librorum* consta di 21 prammatiche emanate nell'arco temporale 15 ottobre 1544 – 12 aprile 1803.

<sup>23</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, cc. 6r-v.

<sup>24</sup> Ivi, c. 1r.

<sup>25</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 435 / tomo IX, f. 435.

<sup>26</sup> Ivi, f. 448.

Giannone, sia una critica alla natura dei diritti sovrani, ed egli esibì traendole dall'opera esaminata – tutte notazioni estrapolate dall'abate Biagio Garofalo<sup>27</sup> – una serie di affermazioni ritenute calunniose («lo attacca [Giannone] per un ateo [...] per un empio, ed un miscredente [...] si ardisce di tener la ruina di tutti i fondamenti sovra de quali appoggiasi la regal giurisdizione»<sup>28</sup>). Dopo l'esposizione dell'Argento, i presenti manifestarono ciascuno la propria opinione: il reggente Ulloa, esponente del regalismo tradizionale, ritenne che l'opera dovesse essere proscritta, non tanto perché trattavasi di un'invettiva satirica dell'opera giannoniana, quanto per contenere dissertazioni che minavano il fondamento di diverse regalie. Il consigliere Castelli, per parte sua, osservò come il libro andasse *contra bonos mores* e fosse ingiurioso dei diritti sovrani, concordando, come già suggerito da Gaetano Argento, sul rinnovo di quelle prammatiche che regolavano la stampa dei libri; anche il Mazzaccara, associandosi all'opinione della maggioranza, ritenne che il contenuto del libro palesasse una totale derisione del Giannone e, in generale, di tutti i letterati, sottolineando tuttavia come ogni argomentazione e ragionamento dell'autore fossero comunque carenti di reali contenuti dottrinali tali da suffragarli<sup>29</sup>.

Dopo l'esame del caso oggetto di discussione, la seduta si chiuse con le parole del viceré con cui fu ordinato di proibire il libro, e fu disposto di applicare le pene previste dalle prammatiche *de impressione librorum* contestualmente rinnovandone le disposizioni<sup>30</sup>.

Del lavoro del Sanfelice se ne discusse ancora, in Collaterale, nella seduta successiva (giovedì 7 aprile), quando i reggenti, in particolare, si confrontarono sulla forma del provvedimento con cui il Consiglio avrebbe stabilito la proscrizione dell'opera, così come già deliberata in precedenza dall'assise<sup>31</sup>. All'unanimità, i presenti convennero anche di inviare all'imperatore una consulta – come sappiamo si trattava sempre di testi comodamente riassuntivi, rispetto ai *Notamenti*, delle vicende via via esaminate nel tempo – in risposta a quell'ordine chiarificatorio pervenuto dalla capitale, che era stato l'atto prodromico sia delle indagini dell'Argento, sia della conseguente trattazione in Consiglio<sup>32</sup>.

Operativamente, poi, sempre nei *Notamenti* del Collaterale, alla seduta dell'8

<sup>27</sup> V. B. Garofalo, *Osservazioni sopra le Riflessioni Morali e Teologiche esposte in più lettere da Eusebio Filopatro*, in P. Giannone, *Opere Postume*, Lugano 1837 (rist. 2012, Nabu Press), pp. 445-460.

<sup>28</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, cc. 3r-v.

<sup>29</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, ff. 486-492 / tomo IX, ff. 486-492.

<sup>30</sup> Ivi, f. 494.

<sup>31</sup> Ivi, ff. 518-522.

<sup>32</sup> Ivi, ff. 494-495.

giugno 1729, vi è notizia dell'incarico conferito al giudice Cirillo dalla Corte della Vicaria di sequestrare le copie del libro del gesuita e di incarcerare il libraio<sup>33</sup>.

Un'ulteriore menzione della proibizione delle *Riflessioni* è inoltre presente ancora nel verbale della seduta di venerdì 10 febbraio 1730, ove si rilevava da parte del reggente Mazzaccara «che il Padre Sanfelice avea impresso in Roma quattro fogli volanti intitolati Difesa del Libro delle riflessioni sopra l'Istoria di Pietro Giannone dalle censure fattegli contro in Napoli»<sup>34</sup>: con la sua *Difesa* il gesuita «criticava il bando publicato dal Collaterale contro il suo libro»<sup>35</sup>, e attaccava vieppiù con energia il Giannone e la suprema magistratura del Regno, senza affatto riuscire a controllare la propria incauta arroganza. La risposta del Consiglio Collaterale allo scritto di *Difesa* del Sanfelice fu, formalmente, di totale indifferenza, salvo tuttavia la pratica e aspra disposizione, rivelatrice di quanto il governo partenopeo avesse accusato il colpo, che «si scrivesse al signor Cardinal Cienfuegos di farne subito il risentimento facendo mortificare il Padre Sanfelice da' suoi Superiori»<sup>36</sup>.

È evidente come l'intera faccenda politica, e i suoi inevitabili addentellati giuridici, suscitata dalla diffusione delle *Riflessioni* di Eusebio Filopatro sia testimoniata nei *Notamenti* solo in maniera parcellizzata; una visione d'insieme di essa, come ben sa chi ha dimestichezza con tali fonti, la si potrebbe infatti ottenere solo componendo un mosaico, le cui tessere sarebbero appunto i verbali delle diverse sedute, ovviamente selezionati con oculatezza tra i tanti *Notamenti* ancora oggi disponibili. Al contrario – e come sempre, lo si è detto, questo tipo di documenti –, la consulta del 10 aprile 1729 già menzionata in apertura del presente studio, e qui (per la prima volta) trascritta in appendice per comodità del lettore, espone 'tutto d'un fiato' l'intera vicenda; essa fornisce una visione globale e immediata degli accadimenti (almeno così come era intenzione del Collaterale riassumerli), in tal modo consentendo allo studioso di percepire non solo il generale contesto politico dell'accaduto ma anche di coglierne i non secondari risvolti giuridici<sup>37</sup>.

Dunque, la consulta *Una sobre la prohibicion del libro del Padre San Felice gesuita...*, che è il documento nel nostro *focus*, fornendo alcuni dati biografici dell'autore, oltre che l'indicazione dell'anno, del luogo di pubblicazione del li-

<sup>33</sup> Ivi, f. 741.

<sup>34</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 143, f. 189 / tomo XI, f. 189.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Ivi, f. 190; va notato come il cardinale Álvaro Cienfuegos Villazón fosse allora arcivescovo di Monreale e fosse stato uno dei potenti 'grandi elettori' al conclave di appena cinque anni prima.

<sup>37</sup> V. *supra* ntt. 17, 19.

bro e la partizione interna del testo, offriva all'attenzione del sovrano una ricostruzione compendiosa ma viva dei fatti trattati in Collaterale<sup>38</sup>. Essa cattura l'interesse dello storico-giurista non solo quando apostrofa l'opera incriminata come «una pura satira, e di libello famoso», ma pure allorché sottolinea che nelle *Riflessioni* il gesuita «impugnava direttamente i giusti dritti di Vostra Maestà, e della Regal Giurisdizione»<sup>39</sup>. Nel suo dettato vi è la descrizione della disamina della vicenda così come avvenuta nella seduta del Consiglio «delli 4 del corrente»<sup>40</sup>, e anche l'elencazione di non poche proposizioni ingiuriose – nei confronti dell'«avvocato Pietro Giannone [...] contro i letterati di questo Pubblico»<sup>41</sup>, e nei riguardi della «Potestà de' sovrani»<sup>42</sup> – sparse nei due tomi 'attenzione'; in chiusura essa racconta quale fosse stato il provvedimento formale adottato dal Consiglio Collaterale, ovvero un decreto che affinché avesse «pubblica dimostrazione»<sup>43</sup> sarebbe stato divulgato con bando.

Invero, col decreto fu statuita la proscrizione dell'opera e l'applicazione ai trasgressori delle «pene stabilite dalle Regie Prammatiche»; inoltre, fu contestualmente deciso l'obbligo futuro «anche di rinnovare» tali provvedimenti normativi. Ancora, fu proclamato l'ordine di apprestare «la dovuta diligenza nelle dogane», tale da impedire «la introduzione in Regno de libri stranieri» senza la licenza del Collaterale<sup>44</sup>, e fu disposto che al Sanfelice fosse vietato rientrare non solo nel Regno, ma pure di accedere a qualsiasi luogo del dominio asburgico e, nell'ipotesi non impossibile di un ingresso clandestino, che il padre provinciale dei Gesuiti ne dovesse senza meno informare il viceré<sup>45</sup>.

## 2. Critiche ai diritti sovrani e diversità (politiche) di reazioni giuridiche

Un'analisi delle espressioni contenute nella consulta – appunto ora agevolata dalla trascrizione a stampa dell'intero, sebbene non lunghissimo, testo –, a volte apparentemente anodine se comparate ai contenuti e ai toni talora esplicitamente accesi che affiorano dai verbali, i *Notamenti*, delle sedute del Consiglio Collaterale del 4 e 7 aprile 1729, non può prescindere da una adeguata

<sup>38</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, c. 2r.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ivi, c. 2v.

<sup>41</sup> Ivi, c. 3r.

<sup>42</sup> Ivi, c. 4v.

<sup>43</sup> Ivi, c. 2v.

<sup>44</sup> Ivi, c. 5r.

<sup>45</sup> Ivi, c. 5v.

contestualizzazione, ovvero da un esame, rapido ma rigoroso, delle relazioni istituzionali dell'epoca e del generale clima politico sia nel Regno sia fuori di esso, così da comprendere il reale significato giuridico-funzionale della relazione medesima.

Quando le *Riflessioni* del Sanfelice giunsero nella capitale, ivi insisteva una classe governativa culturalmente confacente al pensiero moderno. Nella città partenopea si respirava quell'atmosfera di chiara e definitiva impronta volta alla laicizzazione della cultura e delle istituzioni giuridiche, e in tale direzione il ceto civile aveva riposto le proprie speranze nel nuovo dominio austriaco<sup>46</sup>. Si trattava di una cultura moderna a favore della quale era chiaramente orientato il viceré conte d'Harrach rispetto al predecessore, il cardinale boemo Friedrich Michael von Althann (viceré dal 1722 al 1728), di cui è nota la fama di curialista e l'essere egli stato fautore di una politica di forte ossequio verso la Santa Sede<sup>47</sup>; e infatti, il ruolo istituzionale assegnato al conte d'Harrach fu accolto con sommo compiacimento, e sinanche con plauso, da parte del ministero togato napoletano, che sovente aveva dovuto subire nella propria attività di governo l'interferenza politica del viceré d'Althann<sup>48</sup>.

La consulta della quale qui ci si occupa si colloca esattamente al primo anno del vicereame del conte d'Harrach, mesi durante i quali il Consiglio Collaterale fu intensamente impegnato ad affrontare 'accidentate' contese giurisdizionali, come nel caso, per esempio, della significativa discussione tenutasi nella seduta del 23 marzo 1729 centrata sulla figura di papa Gregorio VII che, sei-

<sup>46</sup> Sul vicereame austriaco basti v. L. Marini, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi di storia meridionale*, Bologna 1970; G. Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci (1707-1734)*, in *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972; A. Di Vittorio, *Gli Austriaci e il regno di Napoli (1707-1734)*, I-II, Napoli 1969-1973; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, III. *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Torino 2006.

<sup>47</sup> V. per esempio G. Caridi, *Dall'investitura al Concordato: contrasti giurisdizionali tra Napoli e Santa Sede nei primi anni del regno di Carlo di Borbone*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», XXIII (2011), pp. 525-560, qui p. 532 e s. Sul governo del viceré d'Althann esiste una discreta bibliografia (sul periodo, in generale, è interessante il volume S. Russo, N. Guasti [curr.], *Il Vicereame austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*, Roma 2010); v. R. Ajello, *Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'Antico Regime nelle lettere di M. F. von Althann*, in «Frontiera d'Europa», I (1995), pp. 121-220; D. Luongo, *Vis jurisprudentiae*, cit., pp. 377-600; N. Ballbé, *Tra centrale e locale: interferenze ed ingerenze di potere a Napoli durante il vicereame austriaco (1707-1734)*, in «Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», XIII/II (2014), pp. 157-166; G. Cirillo, *Between the Habsburgs and the Bourbons. The Integration of Nobility and the Self Consciousness of Aristocrats in the Kingdom of Naples*, in A. Álvarez-Ossorio, C. Cremonini, E. Riva (curr.), *The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries: Perspectives and case studies*, Milano 2016, pp. 192-223.

<sup>48</sup> V. G. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Napoli 1970 (rist. Brescia 2017), p. 302.

centocinquant'anni prima, aveva tentato di imporre la supremazia politica pontificia nel continuo e talora drammatico scontro tra potere civile ed ecclesiastico. In tale occasione, sull'onda della diffusione in Napoli di «un foglio volante di sole quattro pagine in 12 impresso in Roma nel 1728», e ristampato a Napoli da Luca Valiero e Nicola Monaco<sup>49</sup>, con cui il papa regnante, Benedetto XIII, il 25 settembre 1728 aveva impartito a tutti gli ecclesiastici l'ordine di celebrare annualmente Gregorio (ogni 25 maggio), santificato da Paolo V nel 1606, il 30 marzo 1729 fu redatta una consulta in cui erano riassunte dure contestazioni delle critiche a suo tempo rivolte dal papa all'imperatore Enrico IV: «contra Henrici Imperatoris impios conatus fortis per omnia athleta impavidus permansit, seque pro muro domui Israel ponere non timuit, ac eundem Henricum in profundum malorum prolapsus communionem, regnoque privavit, atque subditos populos fidei ei data liberavit»<sup>50</sup>.

In tale contrastato contesto politico, la pubblicazione dell'antigiannoniano libro del Sanfelice offrì l'occasione per un acceso dibattito sull'opera del 'solitario Piero', l'ironico soprannome affibbiato al Giannone<sup>51</sup>, la cui circolazione aveva suscitato una vasta eco polemica fra gli intellettuali e, nelle opportune sedi, presso gli organi istituzionali del territorio, tanto che «di fatto nel dì 29 d'aprile si trovarono ne' pubblici e soliti luoghi della città affissi i cartelli della scomunica, chiamati volgarmente *cedoloni*»<sup>52</sup>. E tuttavia, sulla vicenda giannoniana, nella seduta del 4 aprile 1729, le posizioni dei reggenti non furono univoche, segno estremamente tangibile di quell'assenza d'uniformità di orientamento politico-ideologico del ministero togato napoletano ben noto alla nostra storiografia<sup>53</sup>.

Faceva da cornice, naturalmente, a tali sparse, ricorrenti e non sempre 'minute' questioni giurisdizionali, la nuova e più ampia prospettiva in cui risultavano inquadrati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, di cui Giannone aveva offerto una lettura tutt'altro che tradizionale: l'avvocato, come del resto lo stesso

<sup>49</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 410 / tomo IX, f. 410; ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 2, c. 22r.

<sup>50</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 2, cc. 21r-38v, dal titolo come da indice «Otra consideraciones, ala prohibicion del folio volante dibulgado é impreso en Roma el ano 1728 y reimpresso aqui por Luca Valiero y Nicolas Monaco, en ...se comprehendian tres leccion da recitare en el segundo noturno del oficio en onor del Pontefice San Gregorio VII», qui c. 35v.

<sup>51</sup> V. P. Giannone, *Vita*, cit., p. 67.

<sup>52</sup> L. Panzini, *Vita di Pietro Giannone*, in P. Giannone, *Opere Postume*, cit., p. 22.

<sup>53</sup> In argomento v. L. Volpicella, *Pareri del Collaterale sui tumulti avvenuti per la pubblicazione della Storia civile di Giannone*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», I (1876), pp. 118-122; adde, non lontano, D. Luongo, *Vis jurisprudentia*, cit., p. 616.

Gaetano Argento, riteneva illegittimo il riconoscimento del regno di Napoli quale feudo della Santa Sede, argomentando in termini non di mera polemica anti-confessionale ma sulla base di una seria valutazione storico-critica dei dati disponibili agli intellettuali<sup>54</sup>. E proprio calando la nostra consulta in tale spazio politico-istituzionale, è forse più facilmente intelligibile percepire se il provvedimento adottato a seguito delle polemiche sorte con la pubblicazione delle *Riflessioni* sia stato, come forse sembrerebbe, la manifestazione di una politica normativa selettiva, cioè perfettamente orientata a reprimere solo alcuni, e non altri, tra i comportamenti tenuti in violazione dei precetti delle prammatiche *de impressione librorum*, con l'applicazione di sanzioni nuove rispetto a quelle irrogate nei casi simili.

Una risposta corretta e, nei limiti del possibile, oggettiva a un interrogativo di tale genere richiede un'analisi attenta e meticolosa, in qualche maniera 'esegetica', delle parole scritte nella consulta e, probabilmente, ancora più di quelle sottintese.

I sottoscrittori del documento sostanzialmente ribadirono, pur senza alcun esplicito richiamo di precedenti ben individuati testi di legge, che una circostanza quale quella dell'apparizione del libro del Sanfelice, introdotto a Napoli «senza la dovuta approvazione»<sup>55</sup>, costituiva senz'altro una violazione di norme già poste. Si trattava, come nessuno ignorava, del precetto della prammatica V (*De impressione librorum*) emanata il 31 agosto 1598 dal viceré Enrique de Guzmán, conte di Olivares: «ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, possa, nè debba vendere, nè far vendere in questo Regno di detti libri, ed opere fuori di esso Regno impressi, in modo alcuno, senza nostra licenza *in scriptis obtenta*, sotto pena di perdere tutt'i detti libri, ed opere, ed altra pena corporale a nostro arbitrio riservata»<sup>56</sup>. Una licenza, quest'ultima, quale autorizzazione alla stampa e alla vendita, che già era stata prescritta dalla prammatica II del 30 novembre 1550 per le opere diffuse nel Regno («espresso ordine, e licenza *in scriptis obtenta*»<sup>57</sup>) e dalla

<sup>54</sup> V. U. Dovere, *Costantino in versi nella Napoli del Settecento*, in «Κοινωνία», XLIV (2020, *Studi in onore di Lucio De Giovanni*), pp. 588-597, qui p. 596. Sul giurisdizionalismo napoletano da ultimo v. per es. D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino, 2018; v. anche, nella Collana *Spiritualia et Temporalia*, D. Edigati, L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015; D. Edigati, E. Tavilla (curr.), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana in età moderna*, Roma 2018; adde D. Edigati, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma 2016.

<sup>55</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, c. 2v.

<sup>56</sup> L. Giustiniani, *Nuova collezione*, cit., pramm. V, p. 171.

<sup>57</sup> Ivi, pramm. II, p. 170.

prammatica III del 20 marzo 1586, che aveva regolamentato la stampa anche fuori dal Regno («in qualsivoglia luogo senza nostra licenza *in scriptis obtenta*»<sup>58</sup>).

A seguire, i relatori della consulta – e tuttavia, occorre notare, sempre in assenza di un esplicito rinvio a un preciso testo normativo – puntualizzarono che l'opera del gesuita, pubblicata senza licenza, aveva effettivamente violato pure un altro precetto autoritativo: stavolta si trattava della disposizione sancita nella prammatica VII del viceré Iñigo Vélez de Guevara, conte d'Oñate e di Villamediana, del 31 giugno 1648, appunto niente affatto citata nella consulta. Questa norma aveva prescritto la preventiva concessione della «licenza *in scriptis* nostra, o di detto Regio Collateral Consiglio» per la stampa e la vendita di opere scritte, un'autorizzazione necessaria e imprescindibile anche per quegli «autori, che manderanno a stampare in questo Regno, o fuori d'esso, così in loro nome, come sotto altri nomi finti, non possono in modo alcuno fargli stampare senza nostra licenza»<sup>59</sup>. La medesima prammatica, inoltre, aveva disciplinato l'ipotesi di ristampa di scritti non conformi all'originale, stabilendo che copia di quest'ultimo fosse consegnata e conservata «dal Cancelliere della regia Giurisdizione»<sup>60</sup>, con sanzione per i trasgressori della perdita dei libri e del pagamento di mille ducati; e a tutela della possibilità di modificare un'opera dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Collaterale, la prammatica VI del 14 novembre 1640 aveva già previsto che i tipografi erano tenuti a consegnare al convento di S. Lorenzo dell'Escorial una copia dei libri pubblicati (in sostituzione di tale luogo, deputato appunto alla custodia del materiale edito, fu poi indicata la «Biblioteca di S. Angelo a Nido» con la successiva prammatica VIII del 27 marzo 1724<sup>61</sup>).

Di certo interessante in punto di diritto, nel testo della consulta, appare l'espressione «senza le stabilite cautele» adoperata allorché l'estensore sfiora quelli che avrebbero dovuto essere i compiti della regia dogana nel controllare la surrettizia presenza nel territorio di opere a stampa: «per evitare la introduzione in Regno de libri stranieri, senza le stabilite cautele»<sup>62</sup>. Parole senz'altro incisive, queste, con le quali è più che probabile si volesse ribadire che la necessaria autorizzazione alla stampa prevista dalle prammatiche (che rimanevano comunque sempre sottaciute) fosse il presupposto imprescindibile per la legale diffusione sia dello specifico lavoro in oggetto, sia di qualsiasi altro presente nel Vicereame; è perciò ragionevole ritenere che proprio l'assenza di tali

<sup>58</sup> Ivi, pramm. III, p. 170.

<sup>59</sup> Ivi, pramm. VII, p. 174.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Ivi, pramm. VIII, p. 174.

<sup>62</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, c. 5r.

cautele fosse stata determinante nella decisione presa dal Collaterale «di proscrivere, condannare, e proibire il libro»<sup>63</sup>, e da qui l'obbligo per ciascun possessore del lavoro che «lo portasse nella Regal Cancellaria»<sup>64</sup> «fra lo spazio di tre giorni»<sup>65</sup>. Appare tale il peso giuridico attribuito alla carenza del richiesto requisito formale, ovvero l'assenza di licenza, nella decisione di bandire lo scritto, da far sì che i firmatari della relazione, esponenti o sostenitori del ceto togato, al fine di scoraggiare il perpetrarsi di tali ricorrenti condotte antiggiuridiche riguardanti stampa e divulgazione libraria, deliberarono che la decisione del Collaterale, adottata con decreto, fosse resa nota nella maniera allora più efficace possibile (onde assicurare «la pubblica dimostrazione»<sup>66</sup>), cioè con un bando: «decretum ad formam bandi redactum»<sup>67</sup>.

Questa lettura della consulta, proprio perché condotta minutamente sul testo, permette senz'altro di rilevare una volontà assai risoluta del massimo organo della magistratura napoletana. La fermezza del Collaterale appare ben condensata nel vigore impiegato in ciascuna espressione del decreto, a iniziare da quelle utilizzate nel decidere di rinnovare le severe prammatiche del passato.

Tale ultima disposizione, poi, trovò effettiva attuazione nella stessa data del bando del decreto del Consiglio: il viceré d'Harrach, infatti, il 16 aprile 1729 promulgò la prammatica numero X, con cui furono ristabiliti i pregressi ordini sovrani circa la stampa di opere del pensiero e l'introduzione nel Regno di libri stranieri. È giusto in merito a quest'ultimo documento dell'autorità pubblica non si può non cogliere la ricercatezza delle espressioni impiegate, tutte nette e incisive nella formulazione della sostanza giuridica e politica da tutelare: evitare la circolazione di «libri satirici, o sediziosi, o pieni di false dottrine, o di opinioni, che ripugnano al buon governo, e perturbano lo Stato»<sup>68</sup>. Una terminologia, questa, fortemente esplicita e già presente, va notato, nella nostra consulta centrata sull'opera del Sanfelice («il libro sudetto, come contra i buoni costumi [...] pieno di ingiurie ed improprij, e come una continuata satira»<sup>69</sup>), ma non nelle precedenti omogenee prammatiche *de impressione librorum*: la prammatica X, in sostanza, pur riprendendo precetti e sanzioni tratte da quelle più antiche, riecheggiava comunque il dettato del più recente documen-

---

<sup>63</sup> Ivi, c. 4v.

<sup>64</sup> Ivi, c. 5r.

<sup>65</sup> Ivi, c. 11v.

<sup>66</sup> Ivi, c. 2v.

<sup>67</sup> Ivi, c. 9r.

<sup>68</sup> L. Giustiniani, *Nuova collezione*, cit., pramm. X, p. 176.

<sup>69</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, c. 4v.

to testé prodotto dal Collaterale.

Orbene, procedendo a una prima generale valutazione degli esiti dell'esame condotto con occhio giuridicamente critico sul testo della consulta prescelta, si può affermare che la diffusione delle *Riflessioni* dovette allora configurare la violazione delle fattispecie precettive di cui alle prammatiche *de impressione librorum*. È perciò chiaro che a tale diffusione andassero applicate le pene previste appunto da questi provvedimenti; è altrettanto evidente, tuttavia, a leggere la consulta, che la censura e il bando dell'opera non furono determinate solo dalla carenza della 'licenza' del Collaterale, ma pure dal fatto che il libro incriminato contestasse la legittimità stessa dei «los iustos derechos de Su Magestad, y la Real Jurisdicion»<sup>70</sup>. A corroboramento di ciò, infatti, basti porre attenzione ad alcuni 'casi' giustappunto elencati nel nostro documento quali precedenti normativi, i quali dovevano evidentemente sembrare in qualche misura finanche paradigmatici per gli estensori della consulta: per esempio, l'ordine intervenuto durante il regno di Filippo III d'Asburgo, re di Spagna (e II di Napoli), di bruciare il tomo XI degli *Annales Ecclesiastici* del cardinale Cesare Baronio<sup>71</sup>, e questo per aver costui contestato la monarchia siciliana; oppure, due prescrizioni del Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici: il duca, negli anni '80 del secolo precedente, aveva fatto «brugiare per man del Boja»<sup>72</sup> sia un tomo della *Scanzia volante* del Cinelli<sup>73</sup>, sia, diversi anni dopo, le *Nugae Laderchianae* (forse) del padre Gerardo Capassi criticamente scritte in risposta agli *Acta Passionis ... Crescii* del sacerdote Giacomo Laderchi (mandati in stampa, da questo continuatore del Baronio, per accaparrarsi la benevolenza di Cosimo, devoto di san Cresci e dei suoi compagni martiri)<sup>74</sup>.

Ancora, un peggior caso ulteriore, evidenziato quale precedente significativo dal reggente Mazzaccara nel corso della seduta del Collaterale del 4 aprile, fu l'avvenuta proscrizione all'inizio del secolo delle *Lettere apologetiche* pubblicate dal gesuita pugliese Giovanni Battista De Benedictis (pseudonimo B. Aletino) nel 1694<sup>75</sup>; nonostante esse non avessero contenuto ingiurioso nei con-

<sup>70</sup> Ivi, c. 6r, v. anche nt. 36.

<sup>71</sup> V. C. Baronio, *Annales ecclesiastici*, XI, Romae 1605 (rist. 2011, Nabu Press).

<sup>72</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, c. 7v.

<sup>73</sup> V. G. Cinelli, *Della biblioteca volante*, XXIV voll., Firenze 1677-1739.

<sup>74</sup> V. G. Laderchi, *Acta Passionis SS. Crescii et Sociorum Martyrum*, Firenze 1707; *Nugae Laderchianae in epistola ad Equitem Florentinum sub nomine et sine nomine Petri Donati Polydori vulgata. Centuria prima accurante M. Antonio Gatto*, Genuae, Typ. Io. Mariae Ferroni, 1709; sul punto, da ultimo, v. D. Mantovani, *Il lungo cammino dei mercanti di sapienza. Le origini dell'Università di Pavia nella storiografia dal XIV al XX secolo*, in «Istituto Lombardo – Rendiconti Lettere», CXLV (2011), pp. 127-231, qui spec. pp. 174 ss.

<sup>75</sup> V. B. Aletino, *Difesa della terza lettera apologetica*, Roma 1705.

fronti, per esempio, delle concezioni di Lionardo di Capua contro cui, assieme con altri, erano indirizzate, comunque «[il gesuita] fu sfrattato dal Regno ed i suoi libri furono proibiti»<sup>76</sup>. E invero, di tali *Lettere* se ne era tornato a parlare in seno al Consiglio partenopeo nell'adunanza di giovedì 24 maggio 1725, allorché si era detto che, benché per contestarle, «il consigliere Grimaldi faceva in sua casa la ristampa delle Lettere apologetiche di Benedetto Aletino»<sup>77</sup>.

Un dato, tuttavia, che assolutamente testimonia quanto nell'adozione del provvedimento di proibizione delle *Riflessioni* del Sanfelice avesse inciso l'invettiva contro i diritti sovrani è senz'altro l'intensità delle discussioni che lo precedettero. Se è vero che nella nostra consulta del 10 aprile essa emerge con tono alquanto pacato, seppure niente affatto poco incisivo, nel verbale della riunione del Consiglio tenutasi il 4 aprile 1729 l'intensità riferita appare ben diversa e più accesa; è dunque evidente che la ponderatezza cui il documento di sintesi indirizzato al sovrano veniva calato era effetto di una ben calcolata, costruita attività volta eventualmente a prevenire ipotizzabili reazioni («onde [per la proscrizione] potrebbe accendersi qualche scandalosa disputa»<sup>78</sup>) allo specifico provvedimento di condanna che allora veniva adottato.

Proprio l'esatta percezione di ciò, ovvero l'attenta misura adoperata nel redigere la consulta da 'far leggere' all'imperatore, obbliga lo studioso a volgere lo sguardo al momento storico teatro della divulgazione del lavoro del gesuita, più o meno il medesimo di quello che aveva visto la scomunica di Pietro Giannone, irrogata cinque anni prima, e la messa all'*Indice* dell'*Istoria civile del Regno di Napoli* il 1 luglio 1723; nella vicenda della censura giannoniana, com'è noto, il Consiglio Collaterale aveva avuto una linea di condotta non univoca: in un primo momento concesse l'autorizzazione a pubblicare l'*Istoria*, poi, con un'inversione di rotta più che radicale, ne vietò la vendita. E dunque, nel 1729 il delegato Gaetano Argento, non favorevole alla proibizione del libro del Sanfelice, avrebbe sottolineato come forse la proscrizione delle *Riflessioni* sarebbe stata interpretata dalla Curia romana come 'rendere pan per focaccia', magari con una «scandalosa disputa», alla pregressa scomunica del Giannone. Si può perciò ipotizzare che la scelta di proibire l'opera del gesuita, piuttosto che apparire agli occhi di Roma la mera applicazione della normativa vigente nel Vicereame, cioè il rispetto di quanto stabilito dalle prammatiche *de impressione librorum*, sarebbe anche potuto risultare come una tardiva opzione a tutela del pensiero dell'avvocato Giannone – sottilmente ma non fiaccamente criticato dal Sanfelice – che, come nessuno ignorava, era «sotto la clementissima Prote-

<sup>76</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, ff. 488-489 / tomo IX, ff. 488-489.

<sup>77</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 133, f. 112 / tomo II, f. 112.

<sup>78</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, c. 4v.

zione della Maestà Vostra, dalla cui munificenza viene pensione e mantenimento»<sup>79</sup>.

In realtà, bisogna dire, e così in qualche modo si risponde al quesito di fondo posto all'inizio di questo contributo, che la decretata condanna dello scritto del gesuita non era stata decisa per altre opere di simile contenuto; non a caso, e temporalmente assai vicini alla nostra vicenda, sembra possibile in tal senso ricordare casi più che omogenei a quelli con al centro il Sanfelice. Il lavoro dell'avvocato curialista Carlo Majello, *Regni Neapolitani*, per esempio, non fu proibito<sup>80</sup>, nonostante in esso fosse stato aspramente criticato sia il trattato *De re beneficiaria* del delegato della real giurisdizione Gaetano Argento<sup>81</sup>, sia gli scritti di altri due anticurialisti, il cavese Costantino Grimaldi e il fondano Alessandro Riccardi<sup>82</sup>, uniti nella ben nota e comune sorte di essere stati destinatari della censura da parte della Corte romana. Ancora più significativo, e qui appropriato poiché grossomodo coevo ai fatti di cui si sta parlando, è quello riguardante la questione giurisdizionale sorta con la disposizione del 1728 di papa Benedetto XIII, cui si è già accennato.

Invero, la faccenda coinvolgente le «tre lezioni»<sup>83</sup> prescritte dal papa agli ecclesiastici in memoria del suo predecessore Gregorio fu trattata in Collaterale appena pochi giorni prima della seduta riservata poi alle *Riflessioni*. Nonostante tali lezioni fossero state ritenute «troppo ingiuriose alla sovrana autorità de Principi e troppo favorevoli alle sedizioni, e contrarie alla tranquillità dello stato»<sup>84</sup>, esse, se si guarda alla sostanza giuridica del provvedimento allora adottato dal Collaterale, non furono affatto proibite a causa del loro contenuto. In realtà, fu la ristampa delle lezioni, come è relazionato nella consulta del 30 marzo 1729, ovvero un dato estremamente formale, che avrebbe determinato la decisione, per volontà unanime dei partecipanti alla seduta del Consi-

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> V. C. Majello, *Regni Neapolitani erga Petri cathedran religio adversus calumnias Anonymi vindicata*, Neapoli 1708.

<sup>81</sup> V. G. Argento, *De re beneficiaria dissertationes tres, ubi Caroli III Austrii, Hispaniarum regis, edictum, quo fructum capionem in sacerdotiis externorum et vagantium clericorum iubet, tum summo tum optimo iure recte atque ordine factum, demonstratur*, Neapoli 1708.

<sup>82</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 484 / tomo IX, f. 484. V. C. Grimaldi, *Considerazioni teologico-politiche fatte a pro degli editti di s. maestà cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del Regno di Napoli*, I-II, Napoli 1708; A. Riccardi, *Ragioni del Regno di Napoli nella causa de'suoi benefiej ecclesiastici, che si tratta nel Real Consiglio della Maestà del Re nuovamente a tale affare ordinato*, Neapoli 1708.

<sup>83</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 410 / tomo IX, f. 410; *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 2, c. 22r.

<sup>84</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 2, c. 22v.

glio del 23 marzo, di far eseguire le pene previste dalle prammatiche *de impressione librorum*: il sequestro degli scritti incriminati e l'incarcerazione degli stampatori, poiché la ripubblicazione di essi in territorio partenopeo era avvenuta senza la 'licenza' del Collaterale. In buona sostanza, il contenuto delle lezioni, critico sulla liceità dei diritti sovrani, ebbe un ruolo solo secondario; è assai probabile, infatti, che appunto l'assenza di un requisito giuridico-formale dovette prevalere sulle prescrizioni, per quanto politicamente sgradite, contenute nelle lezioni: «la proibizione di un ufficio sarebbe riuscita di scandalo a questi Popoli troppo superstiziosi, onde la Romana Corte prevalendosi della mala soddisfazione de medesimi, avrebbe suscitati altri inconvenienti che ci avrebbero poi tirati in impegni maggiori, si stimò in Collaterale [23 marzo 1729] di non venire al divieto di tali lezioni, e di anzi dissimularne ogni risentimento per non far accorgere gli ignoranti, ed i semplici del veneno che in esse si nasconde; e di ordinare solamente che si incarcerassero gli stampatori, e sequestrassero tutti gli esemplari delle lezioni sudette; e ciò sul nudo motivo di essersi introdotta ristampa, e vendita scrittura forastiera senza precedente mia licenza, e del Collaterale incontrovenzione delle regie Prammatiche; tanto più che la ristampa appariva fatta con licenza de Superiori, quando mai si era accordato un tal permesso»<sup>85</sup>.

Siamo di fronte a due 'casi', oggi integranti per il diritto positivo la fattispecie cd. della connessione oggettiva, trattati a distanza d'una decina di giorni – il 23 marzo 1729 la vicenda delle *Lezioni*, il successivo 4 aprile quella concernente le *Riflessioni* –, accomunati dal fatto d'essere entrambi centrati su scritti contenenti critiche ai diritti sovrani: ciononostante il potere pubblico non adottò provvedimenti univoci per le due situazioni. È ipotizzabile che sul diverso atteggiamento tenuto dal Consiglio nell'affrontare le due contingenze per certi versi davvero simili dovette incidere profondamente il ruolo sociale e istituzionale dell'autore dell'opera incriminata: in un caso s'era trattato del romano pontefice, nell'altro era questione di un semplice religioso. E in tale senso, infatti, vengono in soccorso le espressioni impiegate sia per sottolineare l'autorità dell'autore delle *Lezioni* nel verbale redatto per la seduta del Collaterale del 23 marzo («lezioni di un ufficio divino»<sup>86</sup>), sia quelle, ugualmente significative, che erano state utilizzate dai sottoscrittori della consulta del 30 marzo: «la proibizione di un ufficio sarebbe riuscita di scandalo a questi Popoli troppo superstiziosi»<sup>87</sup>.

È comunque evidente come in ambedue le predette vicende il governo na-

<sup>85</sup> Ivi, c. 25r.

<sup>86</sup> Cfr. ASN, *Coll. Not.*, vol. 142, f. 422 / tomo IX, f. 422.

<sup>87</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 2, c. 25r.

poletano fosse stato chiamato ad affrontare, e poi a dirimere con equilibrio, una controversia delicata e annosa, quella tra il potere civile e la giurisdizione ecclesiastica: essa è, al fondo, la trama ‘combattuta’ di entrambe le situazioni. La delicatezza della questione giurisdizionale ci fa comprendere l’atteggiamento tenuto dalle istituzioni di governo, ovvero l’effettuazione di un’opzione giuridicamente ineccepibile e al tempo stesso correttamente diplomatica: dapprima si deliberò di applicare le sanzioni previste dalle prammatiche *de impressione librorum* per la carenza, da queste prescritta, della imprescindibile licenza del viceré e del Collaterale, per poi proscrivere, escludendole dal mercato, le copie già pubblicate delle *Riflessioni*.

Quanto incidesse, nella nostra consulta, la contesa tra i due poteri è palese nelle parole adottate nel provvedimento: «avendo riflettuto alla importanza della materia, ed al prontissimo riparo che vi chiedea, molto più perche si presentava che il vero Autore del libro era il Padre Sanfelice Gesuita»<sup>88</sup>; a dire, per l’appunto, quale fosse l’«importanza della materia» in discussione, anche perché l’autore era un sacerdote, urgeva proprio una decisione chiara e tempestiva. Nel caso-Sanfelice, molto probabilmente pure per l’incessante incalzare, allora, di manifeste dichiarazioni critiche verso la legittimità dei diritti sovrani, si adottò perciò una misura giuridica alquanto diversa da quella prescelta in altri casi anche abbastanza simili: la sanzione dell’inosservanza di un requisito giuridico formale di fatto ‘lasciava la scena’ alla difesa di più importanti ragioni politico-istituzionali.

### 3. *La Consulta e la relativa documentazione allegata*

ASN, Consiglio Collaterale, *Consulte originali*, volume 9, consulta 1, pp. 1r-20v/22r-41v<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Cfr. ASN, *Coll. Cons. orig.*, vol. 9, cons. 1, cc. 2r-v.

<sup>89</sup> La cartulazione a inchiostro delle pagine della consulta, e la numerazione moderna a *lapis*, apposte sull’originale, sono qui regolarmente e rispettivamente riprodotte tra parentesi quadre.

La relazione, sottoscritta da Harrach *et alii*, è ricompresa tra le pp. 2r-5v/23r-26v; nelle altre pagine vi sono documenti allegati, mentre le pagine 1v, 9v, 10v, 13v, 14r-v, 15r-v, 16r-v, 17r, 18r-v, 19r-v, 20r sono bianche. Alla pagina 17v si legge solo: Don Nicolas Fraggianni Segretario del Regno; alla pagina 20v è trascritto un breve documento riguardante la vicenda in questione, ma irrilevante per i contenuti.

Nella trascrizione tutte le abbreviazioni del manoscritto sono state sciolte.

Le parole qui scritte in corsivo nell’originale sono segnate lungo i margini oppure, talora, sono interlineate.

«Una sobre la prohibicion del libro del Padre San Felice Gesuita intitulado Reflessioni Morali e Theologiche sopra l'Istoria Civile del Reyno de Napoles»

**[1r/22r]** Al Señor Regente Presidente del Sacro Consejo ha ordenado Su Excelencia que en el Colateral del Lunedì prossimo 28 del corrente, proponga la dependencia sobre el Libro del Padre Sanfelice intitulado Riflessioni morali, e teologiche sopra l'Istoria Civile del Regno di Napoli; I me manda avisarlo â Su Señoria para inteligenza del Colateral.

Dios Guarde a Su Señoria Palacio 26 de Marzo de 1729=  
Juan Thomas de Peralta

**[2r/23r]** Avendo io tenuto notizia che si vendea pubblicamente in questa capitale un libro diviso in due tomi in quarto sotto il titolo di Riflessioni morali, e teologiche sopra l'istoria civile del Regno di Napoli, esposte al publico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatru colla data di Colonia dell'anno 1728; e che nel medesimo si trovavano diverse proposizioni molto pregiudiziali alla regal giurisdizione, ed al Regno. Ed avendomelo fatto comprare, e lettane qualche parte, ritrovai che sin dal suo principio si spiegava in termini di una pura satira, e di libello famoso; e quel che più importa, impugnava direttamente i giusti dritti di Vostra Maestà, e della Regal Giurisdizione, non lasciando illesa questa Fedelissima Città, e Regno imputandola di protegger, e favorir settarj. Ed avendo riflettuto alla importanza della materia, ed al prontissimo riparo che vi chiedea, molto più perche si presentiva che **[2v/23v]** il vero Autore del libro era il Padre Sanfelice Gesuita, lo remisi al delegato della Regal giurisdizione affinche senza la minore perdita di tempo l'avesse esaminato e mi avesse informato col suo parere sulla qualità delle proposizioni contenute nel medesimo, proponendomi anche la providenza che si avrebbe potuta dare per estirparsi quest'opera dal Regno con quella publica dimostrazione, la quale indennizzerebbe i pregiudizj inferiti: soggiungendogli ancora che se dopo di averlo considerato, converrebbe che la materia si trattasse in Collaterale me lo partecipasse, perche quivi si avesse potuto prender la providenza; ed evitare che in avvenire non si introducessero ne vendessero opere di questa qualità ne qualunque altro nuovo libro senza la dovuta approvazione.

In adempimento di questa mia prevenzione fu proposto l'affare nel Collaterale delli 4 del corrente in mia presenza dal delegato della Regal giurisdizione ed esaminato il libro con quella gravità che si convenia, si vide, che **[3r/24r]** egli dal principio al fine non è che un libello famoso contro l'avvocato Pietro Giannone, e contro i letterati di questo Publico, non avendo altra mira che di dichiararlo sempre per un empio, ed un miscredente, come si

può scorgere nella pagina 168. del primo tomo in quelle parole: della empietà di chi scrive. Nella pagina 174. Giannone non discostarsi dalla feccia di que' scrittori (parla de Protestanti) potea cadere in sospetto che tenendo le stesse vie avea in mente li stessi fini. Ma più nel tomo secondo pagina 353. lo attacca per un ateo e come uomo senza religione formando tre lettere a lui indirizzate; nelle quali procura di fargli una catechesi per persuaderlo della verità, e divinità della Religione Cattolica. Ne manca egli in molti luoghi della sua opera attaccare i letterati napoletani fautori del Giannone, come corruttori della gioventù pagina 263. tomo secondo ed in particolare per seguire la filosofia del Cartesio *quale describe apertamente come magia*, imputando anche loro pag. 275. di seguire la dottrina del Giansenio.

E quel che più dispiace che nello stesso [3v/24v] tomo secondo *si ardisce* di tener la ruina di tutti i fondamenti sopra de quali appoggiasi la regal giurisdizione. Egli biasima pag. 23. la distinzione delle due Potenze sulla quale si fondano le regalie de' Principi; prendendo sino a deriderla pag. 26; anzi pag. 270. l'occasione come massima di Calvino, e di Lutero, e come massima anche dedotta dagli Eretici e dagli Empj pag. 13. Impugna pag. 14. la dottrina in cui si sostiene che il Principe può aver cura della disciplina esterna quando è trascurata dagli Ecclesiastici e che egli ne sia il Protettore negando pag. 18. che i Ré siano protettori e custodi della chiesa col regolarne l'esterior polizzia poiche ne seguirebbe, secondo egli asserisce pag. 28. che i Principi fossero Maestri e Giudici della Religione. Nella pag. 70. afferma che la stampa appartien si anche all'Ecclesiastico, e fa manzione pag. 72. del decreto di Leon X°. si ride del Giannone pag. 84 e 87. nel voler distendere l'exequatur in tutte le Bolle che vengono da Roma. E nella pag. [4r/25r] 311. si sforza di provare contro lo stesso la giustizia, la necessità di porre l'inquisizione in Napoli, di cui egli ne describe l'origine come fondata da santi, ed ordinata per purgare le città dalle sue dottrine degli uomini miscredenti.

Da questo catalogo delle descritte proposizioni, e di altre infinite, e più mordaci che si contengono in detto libro, in cui non con argomenti o dottrine ma solamente con inserire i passi del Giannone o di altri Autori accompagnandovi un aria di derisione o d'orrore si mettono in uno orrendo prospetto le regalie de sovrani, e particolarmente quelle di Vostra Maestà in questo Regno; ben veda la Maestà Vostra il sacrilego ardimento tenuto da questo scrittore, e la nera sua malignità contro l'onore e la reputazione non solamente del Giannone e di questa accademia degli Investiganti, ma anche contro questo comune, in cui tanto fiorisce la Cattolica Religione, senza aver riguardo né all'augusto carattere de Potentati, [4v/25v] né al rispetto dovuto ad un Publico illustre e senza riflettere che il Giannone non solo vive nella comunione Romana, *par che confaccia commettesse le considerazioni signate, per più riflessi*

*di pregio maggiore alla sublime rappresentazione, ma anche sotto la clementissima protezione della Maestà Vostra, dalla cui munificenza viene pensione e mantenimento. Ma quel che più importa vi è il tono maligno che ardisce dare a giusti ed incontrastabili dritti della regal giurisdizione di Vostra Maestà quantunque stabiliti per l'autorità della sovranità, per le leggi fondamentali del Regno, per gli esempi legittimi dei Potentati del mondo cattolico, per inveterato e legittimo progresso, ed anche per concordati colla Santa Sede apostolica, e per la autorità veneranda signori Padri e concily.* Per questi motivi e per rompere il corso in questi libelli famosi affinché l'onore, la gloria, e la fama delle famiglie che sono beni mille volte più preziosi dell'oro, e dell'argento restassero al coperto dagli insulti di queste penne satiriche; come anche per impedire qualche mordace risposta a questo libro, onde potrebbe accendersi qualche scandalosa disputa, la quale per la prostituzione dell'altrui onore potrebbe evitare degli scandali ed inconvenienti si è stimato di proscrivere, condannare, e proibire il libro sudetto, come contra i buoni costumi, ingiurioso alla Potestà de' sovrani, pieno d'ingiurie ed improperj, e come una continuata satira contro il Pubblico ed i Privati, secondo la Maestà Vostra potrà degnarsi di far riconoscere [5r/26r] dal decreto della proibizione, e dal Bando che si è susseguito; essendosi anche ordinato, per supprimerlo che chiunque lo tiene lo portasse nella Regal Cancellaria, e che si procedesse al sequestro di tutti gli esemplari, ed alla carcerazione de' librari o di altri venditori, eseguendosi co' loro le pene stabilite dalle Regie Prammatiche; le quali si è stimato a maggior cautela anche di rinnovare; siccome farà Vostra Maestà riscontrare dalla ingiunta copia dell'altro Bando; essendosi inoltre incaricata la dovuta diligenza nelle dogane, per evitare la introduzione in Regno de libri stranieri, senza le stabilite cautele.

E poicche è publico e notorio che il veridico Autore di questo libro, quantunque siasi mascherato sotto il finto nome di Eusebio Filopatro, sia il Padre Sanfelice Gesuita Napoletano, il quale oggi si ritrova in Roma; si è stimato di scrivere al Cardinale Cienfuegos che gli neghi il passaporto non solamente per [5v/26v] avvalersene nel ritorno che voleva egli fare in Regno, ma anche, per tutti gli stati di Vostra Maestà Cesarea Cattolica, e che facci forti querele col suo Padre Generale, insinuandogli anche a non dargli licenza di ritornarsene in Regno *né andare in altri luoghi del dominio di Sua Maestà* essendosi anche stimato di insinuare a questo Padre Provinciale de Gesuiti che capitandovi per avventura il replicato Padre Sanfelice non lo riceva, ma subito me lo partecipi.

Questo è tutto ciò che in vista del libro suddetto si è risoluto dal Collaterale al cui appuntamento essendomi Io conformato, mi fo' gloria collo stesso Collaterale Consiglio di passar tutto alla sovrana notizia della Maestà Vostra da cui Sacro Consiglio Regio persona nostra

Napoli 10. Aprile 1729

Harrach

Mazzaccara, Ulloa, Castelli, Fraggianni

**[6r/27r]** Por haver tenido Su Excelencia noticia que se vende publicamente en esta Capital un libro intitulado Riflessioni morali, e teologiche sopra l'Istoria civile del Regno di Napoli, en el qual se hallan diversas proposiciones muy persudiciales â la Jurisdicion Regia, y al Reyno, lo ha mandado comprar; y haviendo leido algo de el, ha hallado desde sus principio que se explica en terminos de una pura satira, y libello infamatorio, y lo que mas es impugna directamente los iustos derechos de Su Magestad, y la Real Jurisdicion, no desando indemne esta fidelissima ciudad y Reyno, pues supone que protesa y favoresca setarios; y como esta es una materia dela mayor importancia, y epide promptissimo reparo, y tanto mas por tenerse entendido que el vercladero Autor del Libro es el Padre Sanfelice gesuita; me manda Su Excelencia, remita â Su Señoria el detto Libro, (como lo executo) â finque sin la menor perdida de tiempo lo examine Su Señoria, y en vista de ello informe con lo que sele ofreciere sobre la mas, ô menos gravedad delas proposiciones que contiene, diciendo qual providencia **[6v/27v]** le parece podra darse para que se extirpe esta obra del Reyno, con aquella demostración publica que ma...indemnitate los persuizios que infiere; y despues que Su Señoria lo aya considerado, convendra se trate la materia en Colateral, assi para ver la providencia que havra de darse; como para evitar que en lo sucessivo non introducan ni vendan obras de esta calidad, ni qualquiera otro Libro nuevo sin la aprobacion que deve tener. Dios Garde a Su Señoria. Palacio Marzo 16 de 1729

Juan Thomas de Peralta<sup>90</sup>

Al Regente Delegado Don Gaetano Argento

**[7r/28r]**<sup>91</sup> L'Autore delle Riflessioni Morali, e Teologiche sopra l'Istoria Civile del Regno di Napoli composta dall'Avvocato Giannone non ha altra mira, che di dichiararlo sempre per un empio, e per un miscredente, come si può scorgere nella pagina 168. in quelle parole dell'empietà di chi scrive. Nella pagina 174. Giannone non discostansi dalla feccia di quei scrittori (parla dei Protestanti) potea cadere in sospetto, che tenendo le stesse vie, avea in mente l'istessi fini. Ma più nel tomo secondo pagina 353. lo attacca per un ateista, e come uomo senza religione, formando tre lettere a lui indirizzate nelle quali procura di fargli una catachesi per persuaderlo della verità, e Divinità della

<sup>90</sup> Tale dicitura è collocata a sinistra della pagina, in calce al documento.

<sup>91</sup> Da qui, e sino alla p. 7v/28v inclusa, sono contenuti i dati tratti dall'opera del Sanfelice.

Religione a Dio dovuta.

Il Censore in molti luoghi della sua opera attacca i Letterati Napoletani fautori del Giannone, come Corruttori della Gioventù pagina 263. tomo secondo, e in particolare per seguir essi la Filosofia del Cartesio, e la Dottrina del Giansenio pagina 275.

Il Censore non manca nel tomo secondo di buttare a terra, e ruinare tutti i fondamenti, su i quali si appoggia la Real Giurisdizione pagina 23. egli biasima la distinzione delle due Potenze, sulla quale si appoggiano le Regalie de'Principi, prendendo sino a deriderla pagina 26., anzi pagina 270. l'accagiona come massima di Calvino, e di Lutero; e come massima anche dedotta dagli Eretici, e dagli Empj pagina 13. impugna la dottrina, in cui si asserisce, che il Principe può aver cura della Disciplina esterna, quando è trascurata dagli Ecclesiastici e ch'egli ne sia il Protettore pagina 14., negando pagina 18., che i Ré siano Protettori, e Custodi della Chiesa col regolarne l'esteriore Polizia, poiché ne seguirebbe, secondo egli asserisce pagina 28., che i Principi fossero Maestri, e Giudici della Religione.

Pagina 70. afferma il Censore, che la stampa appartiene anche all'ecclesiastico, e fa menzione pagina 72. del Decreto di Leon X.

**[7v/28v]** Si ride del Giannone pagina 84, e 87. nel voler distender l'exequatur in tutte le Bolle, che vengono di Roma.

Pagina 311. si sforza di provar contra al Giannone la Giustizia, e Necessità di porre l'Inquisizione in Napoli, di cui egli ne descrive l'origine, come fondata da i Santi, e ordinata per purgar le città dalle ree dottrine degli uomini miscredenti.

Perciò non solo meritano i Libri del Censore esser brugiati per man del Boja, come si fece del libro di Baronio sotto Filippo II. per aver impugnato solamente la Monarchia di Sicilia, e col doversi fare anche un decreto in stampa contenente la proibizione, e la proscrizione di essi; ma lo meritano altresì perché contengono una satira manifesta contro l'Autore dell'Istoria Civile, il quale vive nella Communion de' Fedeli Cattolici sotto la Protezione dell'Augustissimo Padrone, da cui riceve Pensione, e Mantenimento, e tra perché incolpa, e discredita i Letterati di Napoli, in cui asserisce esservi setta, e fazione, per questa ragione, e motivo il Gran Duca Cosimo III fece brugiare per man del Boja in due occasioni, e in diversi tempi, un tomo della Scansia volante del Cinelli contenente la vita del famoso Magliabecchi fatta dal Medico Papi, e poi il Libro intitolato Nugae Laderchianae opera del Padre Capassi contra il Padre Laderchi della Congregazione di San Filippo Neri.

**[8r/29r]** Expressa Su Señoria con papel de 4 del corriente que â relacion del Regente Presidente del Sacro Consejo Delegado dela Real Jurisdicción se

vide nel Colateral de aquella mañana en presencia de Su Excelencia el libro del Padre San Felice, intitulado *Riflessioni Morali, e Theologiche sopra l'Istoria Civile del Regno di Napoli*.

Y se concluyo, que Su Excelencia puede servirse de ordenar, que se prohiua, y suprima el expressado libro con las devidas penas, y vaso las mismas encargara qualunquiera, que le tuviere le exiua en esta Real Cancilleria.

Que se proceda al sequestro de todos los exemplares del detto libro, y â la carceracion de los libreros, de las domas Personas que los venden, executando con ellas las penas extablecidas por las Regias Pragmaticas de Impresione Librorum. Que se renueve el tenor delas mismas, particularmente dela quinta, y dela septima; encargandose la devida diligencia en las aduanas, para evitar la immission en el Reyno de libros extangeras sin las extablecidas cautelas.

Que Su Excelencia, se sirva de escribir al Señor Cardenal Cienfuegos nieque los passaportes al Padre San Felice non solamente para valerse de ellos al retorno [8v/29v] que quisiese hazer en este Reyno, sino tumbien para todos la citados de Su Majestad Catolica Cesarea, y que haga fuertes querellas con el Padre General de los gesuitas insinuandole tambien â non dar licencia al Señor Felice de volver al Reyno.

Que tambien pue de Su Excelencia servirse de harer insinuar que â este Padre Provincial delos Gesuitos allegando por ventura el dicho Padre Señor Felice non le recia, y que dee luego parte a Su Excelencia que del todo se baga relacion â Su Majestad Catolica Cesarea uniformado Su Excelencia entodo, con el sentir del Colateral, y distribuidose por esta via los ordines combenientes para su cumplimiento y escriptose al Seor Cardenal Cienfuegos. Me manda â Su Señoria, y decirle que parea, se renueven luego las Regias Pragmaticas de Impresione librorum, y particularmente la quinta, y septima.

Dios Guarde â Su Señoria Palacio â 6 de Abril 1729

Juan Thomas de Peralta

[9r/30r] In causa prohibitionis libri infrascripti.

Die 4 Aprilis 1729 Neapoli

Facta de contentis in libro praedicto relatione coram Excellentissimo Domino in Regio Collaterali Consilio per Illustrem Ducem Spectabilem Regentem Don Cajetanum Argento Praesidem Sacri Regij Consilij, ac Regalis Jurisdictionis Delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis.

Illustrissimus, et Excellentissimus Dominus, Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, damnâri, ac proscribi, prout praesenti decreto proscibit, et damnat librum italico sermone impressum, et in duos tomos divisum sub titulo *Riflessioni morali, e teologiche sopra l'Istoria Civile del Regno di Napoli* esposte al Publico in più

lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro in Colonia 1728, con licenza de' superiori, tamquam contra bonos mores, laicae potestati iniuriosam, convicijs, et contumelijs refertum, et satyram perpetuam contra privatos, et publicum agentem. Iubetque ne quis in posterum cuiuscumque gradus, et conditionis librum praedictum vel quocumque idioma, et inscriptione imprimat, vel sic, aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat sub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, et retinentibus praecipit sub eisdem poenis eum in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper praesens decretum ad formam bandi redactum, per loca solita publicari: lapsoque triduo post eiusdem promulgationem, Magnam Curiam Vicariae Regiasque, Provinciales Audientias contra secus facientes ad poenarum executionem procedere, hoc suum etc.

**[10r/31r]** Copia In causa prohibitionis libri infrascripti.

Die 4 Aprilis 1729 Neapoli

Facta de contentis in libro praedicto relatione coram Excellentissimo Domino in Regio Collaterali Consilio per Illustrem Ducem Spectabilem Regentem Don Cajetanum Argento Praesidem Sacri Regij Consiglij, ac Regalis Jurisdictionis Delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis.

Illustrissimus, et Excellentissimus Dominus, Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, damnari, ac proscribi, prout praesenti decreto proscrit, et damnat librum italico sermone impressum, et in duos tomos divisum sub titulo *Riflessioni morali, e teologiche sopra l'Istoria Civile del Regno di Napoli* esposte al Publico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro in Colonia 1728, con licenza de' superiori, tamquam contra bonos mores, laicae potestati iniuriosam, convicijs, et contumelijs refertum, et satyram perpetuam contra privatos, et publicum agentem. Iubetque ne quis in posterum cuiuscumque gradus, et conditionis librum praedictum vel quocumque idioma, et inscriptione imprimat, vel sic, aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat sub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, et retinentibus praecipit sub eisdem poenis eum in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper praesens decretum ad formam bandi redactum, per loca solita publicari: lapsoque triduo post eiusdem promulgationem, Magnam Curiam Vicariae Regiasque, Provinciales Audientias contra secus facientes ad poenarum executionem procedere.

Mazzaccara Regens. Ulloa Regens. Castelli Reg.  
Caeteri Illustres Regentes non intersunt

Mastellonus Regius a mandatis Scriba  
 Concordat eum suo Originali penes me sistente, meliori collatione semper  
 salva, et in fidem.

Marianus Mastellonus Regius a mandatis Scriba

**[11r/32r]**<sup>92</sup> Quantunque certi libri *di niuno o poco conto* che per la loro insipidezza o sfacciata malignità troppo per loro stessi resterebbero negletti, sogliono poi delle volte ricever preggio e corso dalla proibizione, la quale per un terribil capriccio della umana ostinazione non serve che di piacevol cote alla curiosità degl'ingegni cattivi: onde su questo piede dovrebbe abbandonarsi nella sua ben degna oscurità un certo libro o più tosto il libello famoso che diviso in due tomi in quarto colla data di Colonia dell'anno 1728 e sotto il titolo di Riflessioni morali e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, ed il finto nome di Eusebio Filopatro si è ultimamente intromesso in questa capitale. Nulla di meno poicche nel medesimo si lacera crudelmente la riputazione de' privati e del Publico, e si ardisse anche di sacrilegamente attentare alla sagra Podestà de' Sovrani: e poicche potrebbe all'incontro la indolenza de' magistrati a riguardo de questo libro quantunque di picciol conto esser sinistramente interpretata come una tacita approvazione di tutte le false massime, e di tutte le ingiurie che nel medesimo si vomitano **[11v/32v]** convenendo dunque di reprimere l'audacia e la nera malignità di questa satira=abbiamo stimato col voto e parere del Collaterale Consiglio presso Noi assistente di fare il presente Bando, col quale condanniamo, proscriviamo e proibimo il libro suddetto *impresso in italiana favella*, ed in qualunque lingua o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi vietando a tutti di qualunque grado, e condizione di leggerlo, reimprimerlo, venderlo, o di qualunque modo alienarlo sotto pena di tre anni di relegazione per i nobili, e di galera per gli ignobili: ordinando e comandando *sotto la stessa pena* a tutti coloro, che presso di essi lo ritengono, di portarlo nella Regale Cancellaria, fra lo spazio di tre giorni, ed alla Gran Corte della Vicaria ed *alle regie Udienze Provinciali* che procedano irremissibilmente alla esecuzione delle pene contro quei che controverranno.

<sup>92</sup> Tale documento è ripetuto nelle pagine seguenti, 12r-v e 13r, con varianti minime.